



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico" e, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera n), che attribuisce alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese l'«esercizio delle funzioni di autorità di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali europei nella titolarità del Ministero»;

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) "Imprese e Competitività" 2014-2020, adottato con decisione C(2015) 4444 della Commissione del 23 giugno 2015 e modificato con decisione C(2015) 8450 della Commissione del 24 novembre 2015;

VISTO il parere positivo senza riserve espresso dal Nucleo di verifica e controllo dell’Agenzia per la coesione territoriale, Autorità di Audit del Programma Operativo Nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020, sulla designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione, trasmesso con nota prot. AICT 9391 del 18 novembre 2016;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 29 novembre 2016, n. registro interno 0006777, di designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione del Programma Operativo Nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020;

CONSIDERATO che il sistema di gestione e controllo del Programma Operativo Nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 individua, nell’ambito della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, le Divisioni, definite Uffici Competenti per le Operazioni (UCO), che gestiscono operativamente gruppi omogenei di operazioni e alle quali è demandata la responsabilità di porre in essere le procedure connesse alla selezione, decretazione, rimodulazione, verifica e pagamento delle domande di rimborso;

RITENUTO necessario fornire alle strutture coinvolte nel processo di gestione e controllo degli interventi cofinanziati dal Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività” 2014-2020 gli indirizzi operativi in merito a taluni obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Nell’ambito delle iniziative della Direzione generale per gli incentivi alle imprese volte a conseguire un rafforzamento della capacità di gestione dei fondi strutturali nel periodo 2014-2020, il presente decreto fornisce alle strutture coinvolte nel processo di gestione e controllo degli interventi cofinanziati dal Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività” gli indirizzi operativi in merito a taluni obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
2. Il presente decreto non preclude l’applicazione delle disposizioni più restrittive eventualmente previste dalle disposizioni attuative dei singoli strumenti di intervento.

Articolo 2

(Documentazione giustificativa delle spese)

1. Ai sensi dell’articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la spesa rendicontata è ammissibile se sostenuta da un beneficiario e pagata tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023.
2. Ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le spese ammissibili sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno previste dagli articoli 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), 68 e 69, paragrafo 1, del medesimo regolamento. In sede di rendicontazione i beneficiari presentano una documentazione corredata dei titoli di spesa e, per ciascun giustificativo di spesa, dei documenti comprovanti l’avvenuto pagamento.

3. I beneficiari conservano la documentazione giustificativa della spesa secondo le modalità indicate all'articolo 6 e la esibiscono in occasione delle verifiche disposte dagli organismi di controllo competenti.
4. I soggetti preposti alla verifica delle spese rendicontate dai beneficiari accertano, in sede di controllo, l'effettiva presenza della documentazione attestante i pagamenti effettuati e acquisiscono e archiviano copia di tutta la documentazione oggetto di verifica nell'apposito fascicolo dell'operazione, al fine di garantire una pista di controllo adeguata ai sensi dell'articolo 25 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

Articolo 3

(Cumulo delle agevolazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013, un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi strutturali e di investimento europei (SIE) oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purchè la voce di spesa indicata in una domanda di pagamento per il rimborso da parte di un fondo SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma.
2. Le disposizioni attuative dei singoli strumenti di intervento prevedono appositi obblighi e procedure finalizzati ad evitare un doppio finanziamento della medesima voce di spesa. I beneficiari si attengono al rispetto di tali obblighi e procedure, assicurando anche, ove richiesto, che i documenti giustificativi di spesa o di pagamento contengano, nell'oggetto, il riferimento al programma operativo, al singolo intervento, al codice identificativo del progetto o al codice unico di progetto (CUP).

Articolo 4

(Tracciabilità dei pagamenti sostenuti dai beneficiari)

1. I pagamenti avvengono con modalità che ne consentano la piena tracciabilità e l'immediata riconducibilità alle fatture o ai giustificativi di spesa per cui è richiesto il contributo.
2. Fatte salve eventuali norme restrittive previste dalle disposizioni attuative dei singoli strumenti di intervento e nel rispetto della normativa nazionale antiriciclaggio, in casi debitamente giustificati sono ammessi i pagamenti in contanti e altre forme di pagamento, purchè supportati da documentazione idonea a fornire ragionevoli garanzie circa l'effettività della spesa rendicontata. L'idoneità di tale documentazione è valutata dai soggetti preposti alle attività di verifica della spesa rendicontata.
3. Quanto sopra, fatte salve le norme nazionali in materia di ammissibilità della spesa di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 5

(Pagamento ai beneficiari)

1. Ai sensi dell'articolo 132 del regolamento (UE) n. 1303/2013, in funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi, i beneficiari ricevono il contributo concedibile a fronte della spesa ritenuta ammissibile entro novanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione di spesa, salvo eventuali richieste debitamente motivate di integrazioni da parte degli organismi preposti alla relativa

verifica o di interruzioni per indagini riguardanti eventuali irregolarità che incidono sulla spesa rendicontata.

Articolo 6

(Disponibilità dei documenti)

1. Ai sensi dell'articolo 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti i documenti giustificativi della spesa devono essere conservati per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata, fatte salve le norme nazionali relativamente all'obbligo di conservare la documentazione amministrativa e contabile.
2. Il periodo di cui al comma 1 è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.
3. L'autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui al comma 1.
4. I documenti giustificativi sono conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
5. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati, che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti di legge nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.
6. I documenti conservati sono resi disponibili su richiesta degli organismi competenti per l'espletamento dei relativi controlli.

Articolo 7

(Stabilità delle operazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario, ovvero entro tre anni, nel caso in cui l'operazione sia realizzata da microimprese, piccole imprese e medie imprese (PMI), ovvero entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi una delle seguenti ipotesi:
 - a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
 - b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
2. Nei casi di cui al comma 1, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
3. Ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo assuma la forma di aiuto di Stato, si applicano

le norme in materia di aiuti di Stato indicate nelle disposizioni attuative dei singoli strumenti di intervento.

4. Il Ministero dispone lo svolgimento di verifiche a campione sulle iniziative cofinanziate per accertare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 8

(Contabilità Separata)

1. Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengono un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali.

Articolo 9

(Opzioni di costo semplificate)

1. Ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere una delle seguenti forme:
 - a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
 - b) tabelle standard di costi unitari;
 - c) somme forfettarie non superiori a 100.000 euro di contributo pubblico;
 - d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.
2. I soggetti beneficiari di sovvenzioni e/o di assistenza rimborsabile possono adottare opzioni semplificate di costo. Gli importi per ciascuna opzione semplificata di costo sono stabiliti in conformità a quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. Per l'applicazione delle opzioni semplificate di costo di cui al comma 2 i beneficiari si attengono alle metodologie di calcolo e agli importi stabiliti *ex ante* dalle norme nazionali di ammissibilità della spesa applicabili al programma operativo ovvero alle disposizioni incluse nell'invito a presentare proposte o nel documento che specifica le condizioni per il sostegno.
4. La modalità di calcolo del finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale è definita in conformità a quanto disposto dall'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dagli articoli 20 e 21 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014. In particolare, i costi indiretti possono essere calcolati forfettariamente in uno dei seguenti modi:
 - a) un tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
 - b) un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
 - c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

Articolo 10

(Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'Allegato XII del regolamento (UE) n. 1303/2013, durante l'attuazione di un'operazione i beneficiari adottano le misure necessarie per informare e comunicare al pubblico sul sostegno ottenuto nel quadro del programma operativo:
 - a) fornendo, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per la quale il sostegno pubblico complessivo superi 500.000 euro;
 - c) collocando, per le operazioni che non rientrano nel precedente punto, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso dell'unità produttiva.
2. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
 - a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500.000 euro;
 - b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.
3. Ulteriori indicazioni per il corretto e pieno rispetto delle disposizioni generali in materia di informazione e pubblicità dei fondi SIE sono contenute nel documento "Linee guida e manuale d'uso per le azioni di comunicazione per i beneficiari dei finanziamenti del PON Imprese e Competitività 2014-2020" allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante, redatto conformemente a quanto disposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014.

Articolo 11

(Durata e termini di realizzazione dei progetti)

1. Le operazioni sono attuate nei tempi previsti dalle disposizioni attuative dei singoli strumenti di intervento e non possono in ogni caso concludersi oltre la data del 31 dicembre 2023, salvo proroghe del termine di ammissibilità della spesa o specifiche disposizioni successivamente introdotte dalla normativa comunitaria.

IL DIRETTORE GENERALE
(Carlo Sappino)